

MANDATO

Nascimbeni non desiste dal suo intento: Si rivolge ai suoi superiori ecclesiastici, nei quali considera la presenza di Dio, e dai quali è abituato ad accogliere in spirito di obbedienza le disposizioni.

I saggi e santi Superiori mi chiamano. Posso io dubitare della volontà del Signore? Ecco dove trovo un po' di conforto e un po' di sollievo per mio animo molto agitato. Il Signore mi chiama, dunque obbedisco¹.

Interpreta come mandato divino l'invito del suo vescovo, monsignor Bartolomeo Bacilieri, allora coadiutore del cardinale Luigi di Canossa, a farsi da sé le suore. Nascimbeni

... presentatosi a Mons. Bacilieri si sentì dire: «Se nissuni ve le dà fevele vu come voli». Il fiat fu efficace, Alla protesta d'insufficienza del parroco, il vescovo replicò che coltivasse le buone giovani del paese, poi le mandasse a Verona e costerebbe anche meno; educate le ritirasse e il convento sarebbe fatto. Il Padre tornò deciso. Chi fa da sé fa per tre².

All'epoca non occorrono pratiche formali particolari per una nuova istituzione, come invece avviene in seguito alla *Conditae a Christo*³ dell'8 dicembre 1900. Questa costituzione, emanata da papa Leone XIII, diventerà la base per la fondazione delle congregazioni religiose, ma alla fine Ottocento è sufficiente l'approvazione del proprio vescovo.

¹ G. Trecca, *Monsignor Giuseppe Nascimbeni*, Castelletto di Brenzone, 1932, p. 60.

² G. Trecca, *Monsignor Giuseppe Nascimbeni*, Castelletto di Brenzone, 1932, p. 192.

³ Cfr. *Dizionario degli istituti di perfezione*, diretto da Guerrino Pelliccia e da Giancarlo Rocca, Edizioni Paoline, vol. VI, Roma, luglio 1975, pag. 1649 e ss. Nella costituzione *Conditae a Christo* si distingue il diritto delle congregazioni come diverso da quello degli ordini religiosi, specialmente per quanto riguarda lo stile di vita, autorità e governo delle stesse. Si distinguono con chiarezza le congregazioni di diritto diocesano, approvate unicamente dagli ordinari, e quelle che hanno ottenuto dalla Santa Sede il riconoscimento della loro esistenza o l'approvazione delle loro costituzioni. L'aspetto più importante è la chiarificazione terminologica, che comincia ad affermarsi: non si confonde più il qualificativo "religioso" con quello di regolare, essendo applicabile solo il primo ai membri di istituti di voti semplici. Continua ad essere escluso il sostantivo di "ordine" per la congregazione, ma non l'aggettivo "religiosa" con cui si amplia la figura del religioso e si specifica il modo concreto di professare i consigli evangelici, proprio delle congregazioni (cfr. *Dizionario Teologico della vita consacrata*, Editrice Ancora, Milano, 1994).